

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1017}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHINI, MORO, SANGALLI, USELLINI, ROSSI di MONTELERA, COLUCCI, MASSARI, SERRENTINO, BIANCHI di LAVAGNA, AZZARO, NUCCI MAURO, GARAVAGLIA, ORSE- NIGO, ASTORI, AZZOLINI, FALCIER, RIGHI, REBULLA, NICOTRA, ROSSATTINI, RAVASIO, ROSSI, CORSI, RICCIUTI, SAVIO, VISCARDI, FERRARI SILVESTRO, BROCCA, PATRIA, PORTATADINO, GAROCCHIO, VENTRE, SENALDI, D'AIMMO, CONTU, CASATI, ZARRO

Presentata il 16 dicembre 1983

Modifiche alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa

ONOREVOLI COLLEGHI! — I noti fatti verificatisi in questi ultimi mesi per i registratori di cassa dimostrano che la legge istitutiva 26 gennaio 1983, n. 18, avrebbe meritato maggiore meditazione. Non sono stati sufficienti sei decreti ministeriali, susseguitisì a ritmo inusitato, 4 circolari in materia né tanto meno le af-

fermazioni rassicuranti di alcune industrie produttrici di questi apparecchi per chiarire le gravi incertezze dovute alla affrettata approvazione della legge.

La produzione non si è dimostrata sufficiente, né, è da ritenere, poteva esserlo se si pensa che l'apposita Commissione per la omologazione dei misuratori fiscali

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

è stata insediata soltanto nei primi giorni di giugno e che le prime omologazioni sono avvenute con decreto ministeriale del 23 dello stesso mese, vale a dire appena sei giorni prima della data d'inizio dell'obbligo del registratore fissata al 1° luglio per i novantamila contribuenti della prima fascia (con volume di affari — riferito al 1981 — superiore a 200 milioni di lire). Più sorprendente è poi rilevare che le successive tre omologazioni sono avvenute soltanto con decreto del 7 settembre. Ovvie perplessità desta, infine, la constatazione che altre omologazioni sono intervenute addirittura a novembre. Il tutto con le verosimili turbative di mercato adombrate da più parti e di cui le cronache hanno ampiamente parlato.

A ciò aggiungasi che per i misuratori fiscali occorre, dopo la omologazione, una ulteriore operazione di garanzia prima della loro commercializzazione, consistente nel cosiddetto controllo di conformità alle prescrizioni stabilite dal provvedimento di approvazione del relativo modello; il risultato positivo del controllo è poi attestato con l'apposizione di un particolare bollo fiscale alla quale provvedono, di regola, gli Uffici tecnici erariali e quelli dell'imposta di fabbricazione.

Anche questa seconda fase risulta procedere a rilento.

Vero è che appositi decreti ministeriali hanno autorizzato l'uso, fino al 31 dicembre 1987, di apparecchi non omologati aventi determinate caratteristiche cautelative e per i quali possono essere usati particolari supporti cartacei. Ma neanche questo rimedio ha potuto sortire l'effetto voluto atteso che coloro i quali avevano fornito, a suo tempo, gli apparecchi non sono stati in grado di integrarli per adeguarli ai requisiti stabiliti dalla normativa emanata dal Ministro delle finanze; altrettanto inidonei nel fronteggiare le richieste, quanto meno entro i termini di legge, si sono dimostrati le cartiere, i rotolifici ed i distributori dei supporti cartacei necessari per i misuratori fiscali provvisori.

Eppure il senatore Triglia, a suo tempo relatore per il provvedimento sui registra-

tori di cassa presso la sesta Commissione finanze e tesoro del Senato in sede legislativa, aveva affermato, sulla base di informazioni assunte presso esperti del settore, che il mercato mondiale di registratori di cassa non raggiunge il milione di pezzi e che il mercato italiano, pari a meno di quarantamila pezzi l'anno, sarebbe controllato per circa il 70 per cento da sole tre aziende: l'Olivetti, con una quota del 25 per cento, che ha iniziato nel 1980 la produzione di registratori nello stabilimento di Pozzoli; la Sweda, importatrice e produttrice con uno stabilimento a Pomezia, anch'essa con una quota di mercato pari al 25 per cento; la NCR con una quota del 15 per cento; la Anker ed altre con la rimanente quota del 35 per cento.

Ora, se si considera che anche la importazione risulta pressoché bloccata, è agevole immaginare l'affanno e forse l'impossibilità per la produzione di soddisfare le richieste rispettando certi ritmi.

Questa situazione era apparsa molto chiara già qualche mese dopo la pubblicazione della legge. È da ritenere, quindi, inadeguata la norma dell'ultimo decreto ministeriale del 19 luglio 1983, con la quale viene concessa una moratoria di soli novanta giorni a coloro i quali acquistano registratori e supporti cartacei prima della scadenza del termine a partire dal quale scatta l'obbligo di farne uso e che (come precisa il menzionato decreto) per motivi tecnici attribuibili alle ditte fornitrici, non ne abbiano la disponibilità per mancata installazione o consegna.

Per i contribuenti della prima fascia l'acquisto deve essersi verificato entro il 30 giugno 1983, per cui la scadenza massima dei novanta giorni ha coinciso con il 28 settembre scorso.

È di basilare importanza ricordare, per i fini che qui ci occupano, che la norma dianzi richiamata mentre consente ai contribuenti che si trovano nelle condizioni prima descritte, di provvedere, per il periodo indicato, ad annotare i corrispettivi giornalieri sul registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non stabili-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sce affatto che scaduti i novanta giorni senza che la installazione degli apparecchi o la consegna dei supporti cartacei si siano verificati per motivi dipendenti dai fornitori tornano ad essere applicabili a carico dei contribuenti le sanzioni di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 (quelle, cioè, relative alla mancata emissione degli scontrini di cassa: pena pecuniaria da 200 mila a 900 mila lire per ogni scontrino non emesso, ecc. ed alla mancata installazione dei misuratori fiscali: sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni).

Anzi, la norma, dettata evidentemente dalla certezza (poi smentita dai fatti) della capacità delle aziende fornitrici di soddisfare alle richieste della propria clientela entro il termine dei predetti novanta giorni, contiene *in re ipsa* l'implicita inapplicabilità delle sanzioni nelle ipotesi in cui la causa di forza maggiore renda ragione al contribuente.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, non si può ammettere che i verbali di constatazione elevati dalla Guardia di finanza, pur in tanta certezza, abbiano corso e che, a quanto consta, senza neppure passare per l'esame degli uffici IVA, vengano inviati ai comuni, le cui autorità, a loro volta, come se fossero semplici agenti esecutori, dispongono la chiusura degli esercizi pur in assenza di motivi di urgenza.

Un intervento ministeriale diretto a fare chiarezza nella materia ed a restituire tranquillità al contribuente, non responsabile di fatti a lui non imputabili, sulla base dell'articolo 1218 del codice civile (per altro già richiamato dallo stesso ministro delle finanze in altre occasioni), dell'articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sulla depenalizzazione, e delle non isolate decisioni della Corte di Cassazione, è, purtroppo, mancato inesplicabilmente. Ciò ha aggravato la posizione del contribuente che, privo di tutela cautelare immediata, ha l'impressione, non certo confortante per il legislatore, di tro-

varsì, come è stato osservato da qualcuno, insabbiato in un deserto giuridico. E ciò con tutte le conseguenze di ordine politico, economico e sociale che ne derivano. La chiusura immediata dell'esercizio contro la quale si può ricorrere, per esempio, al TAR ed avere indubbiamente ragione, ma, per forza di cose, a chiusura ormai verificatasi, non tiene conto infatti, né delle sorti dei dipendenti dell'azienda, né della eventuale deperibilità delle merci, né, ancora, dell'annullamento di eventuali contratti a danno di operatori che sono completamente al di fuori della sanzione. Troppo gravi queste conseguenze per chi « non ha commesso il fatto » e semplicemente assurde per coloro i quali sono lavoratori dipendenti delle aziende ingiustamente colpite o costituiscono semplicemente « l'altra parte contraente » negli affari delle aziende stesse.

Si impone, perciò, una soluzione del problema che, come è agevole immaginare, si prospetta in termini ancora più gravi per il prossimo futuro, quando cioè, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 18 del 1983, entreranno nell'obbligo masse sempre più numerose di contribuenti: oltre 120 mila con il 1° marzo prossimo sono i contribuenti con volume di affari superiore a 100 milioni di lire; 140 mila con il 1° marzo 1985 sono i soggetti con volume di affari da 60 a 100 milioni di lire; 200 mila dal 1° marzo 1986 coloro che hanno un volume di affari da 30 a 60 milioni di lire e 370 mila i contribuenti il cui volume di affari non supera i 30 milioni di lire per i quali l'obbligo scatterà nel marzo 1987. Si tratta di un totale di 920 mila soggetti. Per la verità, secondo altre cifre, non meno attendibili, il numero complessivo dei soggetti obbligati supera il milione.

A questo proposito non va sottovalutato il fatto che nel totale suindicato non sono compresi gli artigiani pur obbligati al registratore per le cessioni effettuate nei propri locali aperti al pubblico dei beni da essi prodotti, né sono compresi gli spacci interni. Per altro, le cifre menzionate si riferiscono ai soggetti d'imposta; ogni soggetto però — si deve tener pre-

sente — può avere necessità di più misuratori fiscali in relazione alle dimensioni della propria azienda o del numero di sedi. Senza dire che non pochi contribuenti intendono anticipare l'uso dell'apparecchio pur non avendone ancora l'obbligo. A questi ultimi — riteniamo — bisogna facilitare il compito ed in tale senso proponiamo apposita norma.

Non v'è dubbio quindi, che la complessa questione vada risolta con nuove, più chiare disposizioni, dirette anche per il futuro ad avvalorare la causa di forza maggiore, nel rispetto dei principi giuridici del nostro ordinamento e nella principale considerazione che non si combatte l'evasione commettendo e permettendo palesi ingiustizie nei confronti dei contribuenti. La lotta all'evasione è qualcosa di troppo serio e impegnativo. Essa non può e non deve condurre in nessun caso alla vessazione del contribuente. Ciò, del resto, è dimostrato dalle numerosissime interrogazioni e interpellanze presentate al riguardo, oltreché dalla richiesta avanzata da alcuni colleghi per una indagine parlamentare.

Sono dunque quelli dianzi indicati gli obiettivi principali della presente proposta di legge che si pone l'obiettivo di esaurire la problematica relativa all'obbligo del registratore di cassa. Infatti, proprio a causa dell'enorme masse di soggetti obbligati, del non facile compito della produzione, dell'altrettanto non semplice problema della installazione, manutenzione e controllo dei misuratori fiscali, oltreché delle difficoltà tecnico-operative del loro uso per taluni settori e operazioni (e, nell'ambito degli stessi settori, per taluni contribuenti in relazione alle caratteristiche ed alle dimensioni dell'azienda), la legge 26 gennaio 1983, n. 18, deve essere il più presto possibile rielaborata, integrata e resa più aderente alla realtà.

Scendendo nei particolari della proposta, che invitiamo ad approvare con l'urgenza richiesta dal caso, richiamiamo l'attenzione dei colleghi su quanto segue.

L'articolo 1 della proposta di legge riproduce sostanzialmente il secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 18 del

1983, precisando meglio ed ampliando però, l'esenzione dall'obbligo dell'emissione dello scontrino fiscale per i seguenti beni:

valori bollati, postali, marche assicurative e similari. Detti beni vengono elencati tassativamente al fine di evitare, a causa dell'imperfetta dizione della legge (la quale fa soltanto riferimento ai beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), future interpretazioni difformi. Si ritiene che ai detti beni vada aggiunto anche il sale per evitare che gli operatori del settore siano obbligati alla installazione del registratore solo per la vendita di tale prodotto;

carburanti e lubrificanti non destinati all'autotrazione. Questi beni attualmente sono soggetti all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale se ceduti da commercianti al minuto. Il sistema di commercializzazione nel settore rende di difficile adattabilità la procedura prevista per il rilascio dello scontrino fiscale (come dimostrano le difficoltà finora riscontrate e non del tutto risolte dallo stesso Ministero delle finanze nelle proprie circolari esplicative, tenuto conto che gli ordinativi non sono quasi mai quantitativamente predeterminati da parte dei clienti); l'esonero proposto non pregiudica i controlli, in quanto, come è noto, tali prodotti devono essere accompagnati da altri e più severi documenti, come l'HTER 16 (che, se irregolari od omessi, comportano anche sanzioni penali).

La modifica proposta all'articolo 1 prevede inoltre la possibilità, per gli esercenti somministrazioni di alimenti e bevande, di assoggettare le prestazioni effettuate all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale in luogo del rilascio della ricevuta fiscale; viene poi prevista la possibilità di assolvere l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale mediante il rilascio della ricevuta fiscale.

Sempre ad integrazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è stata introdotta una norma che consente di risolvere i problemi relativi alla risoluzione della ces-

sione. Le modalità ed i termini da adottare affinché le rettifiche siano efficaci ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono demandati ad un decreto del Ministro delle finanze.

All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, viene aggiunto un comma con lo scopo di chiarire che le cessioni che risultino da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento, emesse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, non sono soggette al rilascio dello scontrino fiscale.

Si propone quindi di sopprimere il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, per ragioni di coordinamento mentre il terzo periodo, pure soppresso, viene trasformato in nuovo comma.

Infine, sempre nell'articolo 1, si propone di aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, una norma che legittimi l'uso di misuratori fiscali non identici a modelli approvati, ma che presentino requisiti e caratteristiche di cautela fiscale, durante il periodo di prima applicazione della legge che terminerà il 1° marzo 1987, data dalla quale l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale viene esteso dall'articolo 4 della citata legge a tutti i soggetti interessati.

L'articolo 2 della proposta di legge, che reca modifiche all'articolo 2 della legge n. 18 del 1983, tende, rispettivamente:

1) a colmare l'attuale normativa relativa alla procedura concernente le sanzioni; questa infatti, in caso di mancata installazione di misuratori fiscali, prevede un *iter* procedurale che ha dato luogo a contraddittorie interpretazioni; si ritiene, perciò, opportuno chiarire che, anche in caso di mancata installazione dei misuratori fiscali, l'autorità amministrativa dispone la chiusura degli esercizi « conformemente alla proposta dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto »; la precisazione è opportuna in quanto si hanno difformi interpretazioni sulla estensibilità all'ottavo comma dell'articolo 2 della procedura prevista dal citato quarto comma; viene poi intro-

dotta la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire novecentomila;

2) a stabilire alla luce dell'esperienza maturata in questa prima fase di applicazione della legge, un periodo di rodaggio (sei mesi) nell'uso dei misuratori fiscali da parte del contribuente, senza applicazione di sanzioni, anche nell'interesse delle ditte fornitrici, al fine di consentire una migliore pianificazione della fabbricazione e distribuzione dei registratori; si afferma, inoltre, che, decorsi i sei mesi di rodaggio, qualora il misuratore fiscale non sia stato installato per fatti non imputabili al soggetto obbligato all'emissione dello scontrino fiscale, le sanzioni non sono, in ogni caso, applicabili nei confronti del contribuente.

L'articolo 3 della proposta di legge legittima lo spostamento al 1° ottobre 1983 effettuato in via amministrativa del termine 1° luglio 1983 previsto all'articolo 4 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Aggiunge, in fine, un comma all'articolo 4 della legge n. 18 del 1983. Con esso si mira ad incentivare l'adozione di misuratori fiscali da parte dei soggetti non ancora obbligati, con anticipo rispetto alle scadenze previste dalla legge. La modifica ha lo scopo di concedere un periodo di rodaggio nell'uso dei misuratori senza soggiacere agli obblighi di legge, se non per espressa opzione, e di evitare il concentrarsi degli ordini di acquisto nell'imminenza delle scadenze previste dall'articolo 4 della legge n. 18, con immaginabili riflessi positivi anche sulla programmazione delle stesse ditte produttrici.

L'articolo 4 della proposta di legge aggiunge l'articolo 5 alla legge 26 gennaio 1983, n. 18. Nell'articolo 5 si propone di introdurre, per i soggetti non ammessi alla tenuta della contabilità semplificata (persone giuridiche e enti), la possibilità di assolvere l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale mediante l'uso di terminali elettronici non preventivamente omologati purché siano rispettati gli adempimenti procedurali e documentali indicati nello stesso articolo. Sempre nell'articolo 5 viene stabilito che i soggetti che si avvalgono di questa facoltà non hanno diritto

al credito di imposta previsto nell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18. Infine viene stabilito il termine per la conservazione obbligatoria dei giornali di fondo, degli scontrini di chiusura giornaliera e degli altri supporti cartacei previsti dalla citata legge n. 18.

L'articolo 5 della proposta di legge stabilisce, al primo comma, che le disposizioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1983, n. 18. Il secondo comma dell'articolo 5 introduce una norma transitoria al fine di consentire l'esecuzione degli adempi-

menti previsti nell'articolo 5 della legge 26 gennaio 1983, n. 18. Il terzo comma dell'articolo 5 introduce infine la previsione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di coordinare le disposizioni contenute nella proposta di legge con quelle già adottate e dispone un periodo transitorio fino al terzo mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto, durante il quale non si applicano le sanzioni, e ciò per consentire una adeguata diffusione delle istruzioni ministeriali ai contribuenti ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito con i seguenti:

« La disposizione di cui al precedente comma non si applica alla cessione di tabacchi, sale, valori bollati, postali, marche assicurative e similari, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti e di giornali quotidiani e periodici, mentre può essere applicata dagli esercenti somministrazioni di alimenti e bevande soggetti all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale. In tale ultimo caso il rilascio dello scontrino fiscale mediante l'uso degli apparecchi misuratori di cui al primo comma sostituisce l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale.

L'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale può essere assolto, per opzione del contribuente, anche mediante il rilascio della ricevuta fiscale, di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni.

L'opzione, di cui al secondo comma, per l'uso degli apparecchi misuratori ovvero quella di cui al precedente comma, per il rilascio della ricevuta fiscale ha effetto dal mese successivo a quello in cui è esercitata tramite comunicazione per lettera raccomandata all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente, è vincolante per un triennio solare e si estende di triennio in triennio, se non revocata entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. Per i beni restituiti a seguito di risoluzione della cessione è consentita la emissione di scontrini negativi, a rettifica, in corrispondente diminuzione, dello scontrino di chiusura giornaliero. La restituzione ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sempreché siano osservate

le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze ».

Dopo il secondo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente:

« Le cessioni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento, emesse, ancorché non ne sussista l'obbligo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, non sono soggette al rilascio dello scontrino fiscale ».

Il secondo e terzo periodo del terzo comma sono soppressi.

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« L'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa o di terminali elettronici o di bilance elettroniche munite di stampante sostituisce quello, eventualmente imposto, del rilascio della ricevuta fiscale ».

All'ultimo comma dello stesso articolo è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Nella prima applicazione della presente legge può essere consentito l'uso di apparecchi misuratori non identici a modelli approvati, ma che presentino requisiti e caratteristiche di cautela fiscale ».

ART. 2.

L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Per coloro i quali, pur essendo obbligati, non installano nei locali in cui sono eseguite le operazioni di cui all'articolo 1 gli apparecchi misuratori ivi prescritti, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire novecentomila. Quando l'accertamento della violazione è divenuto definitivo, è disposta, con l'osservanza della procedura di cui al quarto comma del presente articolo, la sospensione per un

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a sessanta giorni della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei suddetti locali ».

Allo stesso articolo è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le sanzioni di cui ai precedenti commi, con esclusione di quelle previste per le violazioni di cui al settimo comma, non si applicano per i primi sei mesi decorrenti dal momento in cui l'adempimento del rilascio dello scontrino fiscale è divenuto obbligatorio; in ogni caso le sanzioni stesse non sono applicabili qualora le violazioni previste dai precedenti commi derivino da fatto non imputabile al contribuente ».

ART. 3.

Nell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, le parole « 1° luglio 1983 » sono sostituite dalle parole « 1° ottobre 1983 ».

Allo stesso articolo è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I contribuenti per i quali, in relazione al volume di affari del periodo di riferimento, non è ancora scaduto il termine di cui al primo comma, possono utilizzare apparecchi misuratori fiscali conformi ai modelli approvati, fermo restando il termine di decorrenza dell'obbligo, a meno che gli stessi, con apposita comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, dichiarino di volersi assoggettare anticipatamente alle disposizioni della presente legge. Il credito di imposta di cui al precedente articolo 3 dovrà essere utilizzato nel periodo di imposta nel corso del quale l'obbligo ha avuto comunque decorrenza ».

ART. 4.

Alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 5. — Per le cessioni e le somministrazioni indicate nell'articolo 1 effettuate dai soggetti indicati nelle lettere

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

a) e b) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale può essere assolto mediante l'uso di terminali elettronici come definiti al punto 0,3 primo comma dell'Allegato A del decreto ministeriale 23 marzo 1983 non preventivamente omologati purché siano osservate le seguenti norme:

1) il numero ed il tipo di terminali elettronici installati presso ogni singolo punto di vendita, le caratteristiche del collegamento e la dislocazione delle unità centrali così come ogni successiva aggiunta, modifica o integrazione, devono essere preventivamente comunicate all'Ufficio IVA, nei termini indicati all'articolo 8 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 con le modalità successivamente indicate;

2) copia di tali comunicazioni, viste dall'Ufficio IVA devono essere conservate presso ogni singolo punto di vendita interessato e devono essere esibite agli organi accertatori affinché possano riscontrare la conformità delle apparecchiature utilizzate alle comunicazioni di cui sopra;

3) le comunicazioni devono contenere la dichiarazione sottoscritta che la documentazione prodotta risponde integralmente ai requisiti indicati al successivo comma.

Per le operazioni previste dall'articolo 1 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 i documenti prodotti dal sistema devono avere le caratteristiche seguenti:

1) gli scontrini fiscali devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) dicitura "scontrino fiscale";
- b) numero di matricola attribuito al terminale del fabbricante ovvero, se mancante, il numero di identificazione attribuito al terminale dall'utilizzatore;
- c) numero di partita IVA dell'emittente e ubicazione dell'esercizio;
- d) numero progressivo e data di emissione;

e) corrispettivi specifici e ammontare complessivo dell'operazione, ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni in tutto o in parte non riscossi;

2) lo scontrino di chiusura giornaliera deve contenere, oltre le indicazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del paragrafo precedente, il numero progressivo e la data, l'ammontare complessivo dei corrispettivi del giorno e quello relativo ad ogni altro dato indicato nello scontrino fiscale e comunque, distintamente, quello dei corrispettivi relativi a prestazioni non riscosse e il numero progressivo degli azzeramenti giornalieri;

3) nel giornale di fondo devono risultare, anteriormente alla emissione del primo scontrino del giorno, le indicazioni di cui alla lettera *b)* del presente comma nonché, all'atto della stampa di ciascuno scontrino, le indicazioni di cui alle lettere *d)* e *e)* del presente comma e, all'atto della stampa dello scontrino di chiusura, i dati relativi agli ammontari complessivi dei corrispettivi del giorno e il numero progressivo degli azzeramenti giornalieri indicati nel precedente paragrafo 2);

4) gli scontrini erroneamente emessi e non ancora rilasciati possono essere annullati mediante idonea annotazione, anche della relativa causale, sullo stesso documento che va comunque allegato allo scontrino di chiusura giornaliera. Per consentire la rettifica automatica dei totali riportati sullo scontrino di azzeramento è consentita l'emissione di scontrini rettificativi di importo negativo, corrispondente agli scontrini annullati o all'importo di altre eventuali correzioni giustificate da comprovati motivi. Gli scontrini rettificativi devono essere conservati unitamente allo scontrino di chiusura giornaliera;

5) gli scontrini di chiusura giornaliera, il giornale di fondo o entrambi questi documenti possono essere prodotti presso il punto di vendita, anche in tempo differito, da un'unica stazione di stampa collegata all'unità centrale di elaborazione.

Il credito di imposta di cui all'articolo 3 non spetta per l'acquisto dei terminali elettronici indicati nel primo comma del presente articolo.

Giornali di fondo, scontrini di chiusura giornaliera ed altri supporti cartacei previsti dalla presente legge devono essere conservati fino al trentesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale ».

ART. 5.

Le disposizioni contenute nella presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Gli obblighi di comunicazione stabiliti nell'articolo 5 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, se non ancora eseguiti, devono essere adempiuti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla scadenza di tale termine l'utilizzazione dei terminali elettronici indicati al primo comma dello stesso articolo 5 da parte dei soggetti ivi previsti esplica effetto ai fini degli adempimenti relativi al rilascio dello scontrino fiscale.

Ai fini del coordinamento con le disposizioni contenute nella presente legge, i decreti ministeriali emanati in base alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, saranno sostituiti da un decreto del Ministro delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Le sanzioni di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, con esclusione di quelle previste per le violazioni di cui al settimo comma, non si applicano, indipendentemente da quanto previsto nell'ultimo comma dello stesso articolo, per le violazioni commesse fino al terzo mese successivo a quello di pubblicazione del suddetto decreto nella *Gazzetta ufficiale*.